

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5993 del 09/12/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAI CORSI D'ACQUA RIO VAIBELLA E FIUME RABBI AD USO ZOOTECNICO, IGIENICO E ASSIMILATI E AGRICOLO-IRRIGUO IN LOCALITA' SAN LORENZO IN NOCETO VIA MEZZACOSTA IN COMUNE DI FORLI (FC). DITTA: SABBATANI DANILO. PRATICA: FC09A0034.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6155 del 09/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.T. Arpae n. 577/2020

(Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/661811 del 14/09/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, l'Azienda Agricola Sabbatani Danilo, c.f. SBBDNL48E29D704V e p.IVA 00134010404, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Forlì (FC), località San Lorenzo in Noceto Via Mezzacosta (Podere Cestei), ad uso zootecnico, igienico e assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 2011/5645 (cod. pratica FC09A0034), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 2 derivazioni di seguito descritte:
 - derivazione principale dal Rio Vaibella, immissario del Fiume Rabbi, costituita da manufatto con paratoia mobile in legno; ubicata nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta (Podere Cestei), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 290, mapp. n. 130; coordinate UTM RER x: 740.242; y: 892.988;
 - derivazione secondaria dal Fiume Rabbi tramite pompa fissa di potenza 0,37 kW e condotta interrata, posizionata in destra orografica, ubicata nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta, su terreno del demanio fluviale, censito al fg. n. 290, fronte mapp. n. 4; coordinate UTM RER x: 740.132; y: 893.098;
 - entrambe le derivazioni alimentano un esistente bacino di accumulo di volume 5.400 mc, ubicato nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via

Mezzacosta, su terreni di proprietà della concessionaria, censiti al fg. n. 290, mapp. n. 131 e parte mapp. 134;

- destinazione della risorsa ad uso zootecnico, igienico e assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,7; portata media pari a l/s 0,46;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 14.300;

PRESO INOLTRE ATTO che con domanda PGFC/2016/12747 del 30/08/2016, la ditta Sabbatani Danilo ha richiesto variante non sostanziale di estensione all'uso irriguo;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (acquisito al PG/2009/253950 del 09/11/2009);

- Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (acquisito al PG/2020/169403 del 23/11/2020);
- Provincia di Forlì-Cesena (acquisito al PG/2009/280859 del 07/12/2009);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) del Fiume Rabbi attualmente pari a l/s 192, come da det. 2011/5645, debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 220 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 310 in quello invernale;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 02/12/2020 la somma pari a 98,00 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 15/04/2011, nella misura di 152,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FC09A0034;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Sabbatani Danilo, c.f. SBBDNL48E29D704V e p.IVA 00134010404, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. pratica FC09A0034, come di seguito descritta:

●prelievo esercitato mediante n. 2 derivazioni di seguito descritte:

- derivazione principale dal Rio Vaibella, immissario del Fiume Rabbi, costituita da manufatto con paratoia mobile in legno; ubicata nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta (Podere Cestei), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 290, mapp. n. 130; coordinate UTM RER x: 740.242; y: 892.988;

- derivazione secondaria dal Fiume Rabbi tramite pompa fissa di potenza 0,37 kW e condotta interrata, posizionata in destra orografica, ubicata nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta, su terreno del demanio fluviale, censito al fg. n. 290, fronte mapp. n. 4; coordinate UTM RER x: 740.132; y: 893.098;
 - entrambe le derivazioni alimentano un esistente bacino di accumulo di volume 5.400 mc, ubicato nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta, su terreni di proprietà della concessionaria, censiti al fg. n. 290, mapp. n. 131 e parte mapp. 134;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico, igienico e assimilati e irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,7; portata media pari a l/s 0,46;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 14.300;
2. di stabilire il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del Fiume Rabbi nella misura pari a l/s 220 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 310 in quello invernale;
 3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 02/12/2020;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 164,89 euro;
 6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata all'Azienda Agricola Sabbatani Danilo, c.f. SBBDNL48E29D704V e p.IVA 00134010404 (cod. pratica FC09A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 derivazioni di seguito descritte:

- derivazione principale dal Rio Vaibella, immissario del Fiume Rabbi, costituita da manufatto con paratoia mobile in legno; ubicata nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta (Podere Cestei), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 290, mapp. n. 130; coordinate UTM RER x: 740.242; y: 892.988;
- derivazione secondaria dal Fiume Rabbi tramite pompa fissa di potenza 0,37 kW posizionata in destra orografica, dotata di misuratore del volume emunto e condotta interrata, ubicata nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta, su terreno del demanio fluviale, censito al fg. n. 290, fronte mapp. n. 4; coordinate UTM RER x: 740.132; y: 893.098;
- entrambe le derivazioni alimentano un esistente bacino di accumulo di volume 5.400 mc, ubicato nel Comune di Forlì (FC), loc. San Lorenzo in Noceto via Mezzacosta, su terreni di proprietà della concessionaria, censiti al fg. n. 290, mapp. n. 131 e parte mapp. 134. Il bacino non viene mai svuotato oltre il 50% della sua capienza.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata: 1) ad uso zootecnico per l'allevamento a terra in capannoni mobili di 400 galline ovaiole con abbeveratoi antispreco con tazza sottostante e controllo elettronico; 2) ad uso irriguo per la coltivazione di canne da Bambù su terreni di proprietà censiti al catasto terreni del Comune di Forlì al foglio 290 mappali 126, 130, 133, 134, 143 e 148 di estensione complessivamente pari a 5,5 ettari, irrigati con sistema goccia a goccia per far fronte ai frequenti periodi siccitosi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,7 e portata media pari a l/s 0,46 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 14.300.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, ad esclusione del periodo dal primo al 31 agosto, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 7 ore al giorno per un totale di circa 330 giorni.
4. Durante il prelievo deve sempre essere garantito il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del Fiume Rabbi nella misura pari a l/s 220 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 310 in quello invernale.
5. Il prelievo principale avviene dal corpo idrico Rio Vaibella, immissario del Fiume Rabbi e secondariamente dal corpo idrico Fiume Rabbi (cod. 110104000000 8 ER).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 164,89 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con legge o mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non

provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo,

il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto a utilizzare la pompa fissa senza che ciò comporti una riduzione della capacità di invaso. Le derivazioni devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (Provincia di Forlì-Cesena, parere acquisito al PG/2009/280859 del 07/12/2009);
2. Il concessionario è tenuto a sospendere i prelievi nel periodo dal primo al 31 agosto (Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, parere acquisito al PG/2009/253950 del 09/11/2009);
3. Il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni (Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, parere acquisito al PG/2020/169403 del 23/11/2020):
 - La durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.
 - È vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.
 - L'area in cui avverrà l'attingimento / derivazione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.
 - Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare il tubo in pvc di pompaggio nel fiume Rabbi per un'estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola

vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale, sul fiume Rabbi e sul Rio Vaibella, dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica sul fiume Rabbi e sul Rio Vaibella, di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze, dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante; detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE).
- Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o occupazione di tutte le aree private, non di proprietà del richiedente, eventualmente necessarie alla collocazione / sistemazione degli impianti di derivazione, dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
- L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi circa l'uso della derivazione / attingimento. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione

concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Area Romagna – sede di Forlì.

Il concessionario è, altresì, tenuto a rispettare le seguenti condizioni generali:

- 1) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- 2) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione / attingimento.
- 3) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di aree a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena.
- 4) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

- 5) Nessun compenso o indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per le limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del' corso d'acqua e intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC).
- 6) È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
- 7) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nei corsi d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia (ASTePC) - Servizio Area Romagna.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.